

DELIBERA N. 635/10/CONS

ARCHIVIAZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ TELERADIODIFFUSIONI BERGAMASCHE (EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE “BERGAMO TV”) PER LA VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ARTICOLO 5, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008, N. 9 E DELL’ARTICOLO 3, COMMA 8, DELLA DELIBERA N. 405/09/CONS E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

L’AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio del 9 dicembre 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997, in particolare l’articolo 1, comma 31;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante “*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° febbraio 2008, n. 27, e in particolare l’articolo 5, comma 2;

VISTO il decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, recante “*Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e in particolare l’art. 5;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTA la delibera n. 405/09/CONS recante “*Adozione del regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 19 agosto 2009, n. 191 e successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare l’articolo 3, comma 8;

VISTA la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 148 del 26 giugno 2008 recante “*Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 recante la “Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”*;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l’articolo 5;

VISTA la propria delibera n. 410/10/CONS del 22 luglio 2010 recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 settembre 2010, n. 208;

VISTA la nota pervenuta in data 30 aprile 2010 (prot. n. 26636) della Lega Nazionale Professionisti con la quale si segnalava che la società Teleradiodiffusioni Bergamasche s.r.l., titolare dei diritti di cronaca per il bacino di utenza della provincia di Bergamo, ha trasmesso in diretta sulla propria emittente televisiva satellitare “*Bergamo Tv*” il 24 gennaio 2010 una cronaca calcistica di ogni tempo della gara Genoa – Atalanta in occasione della 2^a giornata di ritorno del Campionato di calcio di Serie A, contravvenendo a quanto contrattualmente pattuito sia nella parte afferente la modalità trasmissiva, in quanto la licenza acquisita ha per oggetto il solo bacino di utenza della provincia di Bergamo, sia per quanto concerne la previsione contrattuale che preclude la “teleaudiocronaca” di una gara;

RILEVATO che la citata segnalazione è pervenuta decorsi i termini previsti per la conservazione delle registrazioni previsti dall’art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e che si è quindi proceduto all’acquisizione di nuove registrazioni del programma oggetto di segnalazione, peraltro di programmazione settimanale, anche se andato in onda in date successive sull’emittente televisiva “*Bergamo TV*” oggetto di segnalazione;

PRESA VISIONE della registrazione della programmazione trasmessa sull’emittente “*Bergamo TV*” in data 24 marzo 2010, acquisita dal Nucleo Speciale per la radiodiffusione e l’editoria della Guardia di Finanza, come da richiesta dell’Autorità del 30 aprile 2010 (prot. n. 26834), e pervenuta il 28 giugno 2010 (prot. n. 40440);

VISTO l’atto di contestazione del 23 luglio 2010 n. 18/10/DICAM/UDIS – Proc. n. 18/FDG della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità, notificato in data 2 agosto 2010, con il quale è stata contestata alla società Teleradiodiffusioni Bergamasche s.r.l., esercente l’emittente televisiva “*Bergamo Tv*” - a seguito di diffida della Lega Nazionale Professionisti (prot. n. 26636 del 30 aprile 2010 relativamente alla programmazione andata in onda il giorno 24 gennaio 2010) - la violazione del combinato disposto dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo del 9 gennaio 2008, n. 9 e dell’articolo 3, comma 8, del regolamento allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni, per aver effettuato la cronaca televisiva di un evento calcistico, avendo rilevato che il programma “*tutto Atalanta*”, andato in onda in data 24 marzo 2010, dalle ore 20:32 circa sino alle ore 23:13 circa, condotto da Matteo De Sanctis dallo studio dell’emittente, è incentrato sulla cronaca in diretta dell’incontro Atalanta - Cagliari, effettuata, dai cronisti Oliviero Gavini (ad esempio alle ore 21:04 circa, 21:57 circa e 22:07 circa) ed Elisa Persico, quest’ultima per la maggior parte dell’incontro (ad esempio alle ore 20:48 circa, 20:49 circa, 20:55 circa, 20:56 circa, 21:02 circa, 21:09 circa, 21:15 circa, 21:26 circa, 21:30circa e 22:33 circa), dallo stadio “*Atleti Azzurri d’Italia*” di Bergamo, mediante collegamento video con lo studio televisivo. Il conduttore De Sanctis durante il programma fornisce tutti i risultati delle altre partite in corso di svolgimento (come ad esempio alle ore 20:46, 21:23, 22:09 e 22:32). In particolare, i cronisti non si limitano ad un aggiornamento del risultato, ma seguono l’andamento della partita, descrivendo minuziosamente l’incontro, svolgendo inequivocabilmente la cronaca pedissequa e in tempo reale delle azioni di gioco, dettata

dall'esigenza di descrivere istantaneamente lo svolgere delle azioni come, a titolo esemplificativo alle ore 20:48 con Elisa Persico, in collegamento dallo stadio "Atleti Azzurri d'Italia" di Bergamo, che effettua la cronaca dell'incontro sin dai primi minuti dell'evento: *"Siamo arrivati al terzo minuto del primo tempo, risultato naturalmente ancora fermo 0 a 0, anche se c'è stata un'uscita in precedenza su un corner calciato da Valdés, adesso c'è questo cross dalla destra ribattuto dalla difesa del Cagliari, contro cross ed è Bordini a rinviare nuovamente in calcio d'angolo, quindi secondo calcio d'angolo in favore dell'Atalanta"* [...]; *"è partito il cross del secondo calcio d'angolo dell'Atalanta, direttamente tra le braccia di Marchetti, vai Oliviero"*; (ore 21:01 circa) *"espulso Dessena, bruttissimo fallo commesso ai danni di Valdés che l'ha superato l'ha saltato direttamente, non poteva fare altrimenti, espulso direttamente"*; Gavini (ore 21:04 circa): *"C'è stato un cambio tattico nelle file del Cagliari, infatti, un 4-3-2 con Cossu che si è abbassato a fare l'esterno destro che scende in basso"* [...] *"Ha fischiato un fallo di Amoruso, penso con la mano, [...]"*; Persico (ore 21:30 circa) *"Fallo, gli ha tirato la maglietta, un minuto di recupero, il Cagliari che cerca di ripartire, però a nostro avviso c'è stato un fallo commesso ai danni di Valdés perché è stato vistosamente tirato per la maglietta ma l'arbitro non l'ha visto [...]; adesso c'è quest'apertura per Simone Tiribocchi che si impegna nel fallo e l'arbitro lo grazia fischiando la fine del primo tempo"*. La cronaca continua anche nel secondo tempo come alle ore 21:54 circa ancora con Elisa Persico: *"Và alla conclusione e goal di Tiribocchi, si però c'è ancora una bella conclusione di Padoin e Tiribocchi si è avventato come un falco [...]; attenzione al cross di Canini; adesso il tentativo di conclusione da parte di quelli del Cagliari, che sbagliano in due occasioni; ora c'è l'uscita, e ancora Canini, a terra, in uscita, cartellino giallo per Peluso, cartellino giallo per Canini"*; Gavini (ore 22:13 circa): *"cosa ha fatto Paoìn, cosa ha fatto Padoin, era in mezzo al campo è andato a rubare la palla in mezzo al campo senza fare fallo"*. La cronaca dell'evento continua sino al fischio finale: Persico (ore 22:33 circa): *"è finita, Atalanta batte Cagliari 3 a 1, con questo Goal del Cagliari segnato nei minuti di extra time"*;

VISTA la richiesta di audizione pervenuta, unitamente alla memoria difensiva, all'Autorità in data 9 settembre 2010 (prot. n. 53271) e sentita la Società in sede di audizione ed accesso agli atti del fascicolo in data 4 ottobre 2010, nella cui sede la Società si è richiamata integralmente alla memoria trasmessa sostenendo, in primo luogo, che il canale "Bergamo TV" non è un'emittente satellitare ma un'emittente radiotelevisiva in ambito locale e che il proprio canale satellitare, che ha la denominazione "Bergamo Sat", non ha trasmesso in data 24 marzo 2010 il programma "Tutto Atalanta" che è stato, invece, trasmesso dalla propria emittente televisiva in ambito locale "Bergamo Tv"; in secondo luogo, che la programmazione andata in onda sul canale televisivo in ambito locale, che non è stata destinataria di atto di contestazione, non costituisce violazione del citato combinato disposto, in quanto essa si basa principalmente su commenti di opinionisti in studio, aggiornamenti in studio sulla cronaca calcistica, rappresentazioni grafiche con simulazioni delle azioni principali, sicché chiede che si proceda all'archiviazione del procedimento; la Società fa anche presente di aver stipulato un contratto con la società Atalanta Bergamasca Calcio s.p.a. per la trasmissione in differita ed in esclusiva in ambito locale per l'emittente Bergamo TV di tutti gli incontri di calcio disputati in casa nel corso del campionato di calcio per le stagioni calcistiche 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010; infine, la Società ha chiesto,

qualora non si dovesse concludere per l'archiviazione del procedimento, l'applicazione in via estensiva alla violazione del regolamento dell'Autorità in materia di cronaca sportiva audiovisiva, della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 51, comma 5 del decreto legislativo del 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", il quale prevede la riduzione a un decimo delle sanzioni irrogabili agli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale per la violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicità e contenuti radiotelevisivi;

RITENUTO di poter accogliere le argomentazioni presentate della società Teleradiodiffusioni Bergamasche s.r.l. in quanto da queste emerge che la trasmissione di approfondimento calcistico "*Tutto Atalanta*" è stata trasmessa non già dall'emittente televisiva satellitare della Società, ma dall'emittente televisiva in ambito locale della medesima Società come emerge dal registro dei programmi depositato in sede di audizione, fermo restando quanto rappresentato in merito alla qualificazione del programma nei suoi pertinenti termini giuridici in quanto la cronaca dell'incontro è avvenuta in diretta e non in differita come da contratto stipulato con la società calcistica;

RILEVATO pertanto di non doversi dare ulteriore corso al procedimento per insussistenza della violazione del combinato disposto di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo del 9 gennaio 2008, n. 9 e dell'articolo 3, comma 8, del regolamento allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

L'archiviazione degli atti.

Roma, 9 dicembre 2010

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola